



COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

SETTORE VII - URBANISTICA SUE

ORDINANZA N. 2 del 13/01/2021

Oggetto: Ordinanza di Sospensione Lavori

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII (URBANISTICA e SUE)

Vista l'istanza, ex art. 87 comma terzo D.Leg.ivo n. 259/2003, presentata dalla società Wind Telecomunicazione S.P.A. in data 03.11.2015, registrata al prot. n. 21551 (P.E. n. 7310), per chiedere l'autorizzazione alla "realizzazione di un impianto di telefonia mobile in tecnologia Quadruplo Band ubicato nel Comune di Porto Cesareo (LE), SP 340, snc, N.C.T. del medesimo comune, Foglio 16, particella n. 1896", secondo il progetto architettonico a firma del geom. Carmine Giancarlo Apollonio;

Visto il progetto architettonico, con il quale, attestando e ubicando a nord dell'area di intervento una "strada interpodereale esistente", veniva giustificato l'accesso di collegamento dell'area con la S.P.n. 340, e previsto di realizzarvi sulla stessa l'interramento dei cavi tecnologici di collegamento con il "possibile punto di consegna Energia e Comunicazioni" indicato a ridosso della detta S.P. n. 340;

Richiamata la propria nota prot. 22999 inviata, in data 30.11.2015, alla società Wind per chiedere, oltre alle diverse integrazioni documentali, al punto "6 titolo giuridico in ordine alle aree interessate dall'intervento e serventi la stessa, atteso che non pare esserci accesso diretto dalla strada provinciale". La richiesta di questo ufficio conseguiva principalmente dalla totale inesistenza della

indicata “strada interpodereale esistente”, anche dalla constatazione dell'inesistenza di strade, vie o altri idonei collegamenti dell'area con la S.P.n. 340. L'area di intervento non era e non è raggiungibile dalla S.P. n. 340, in quanto interclusa in parte da aree private di proprietà di terzi e dall'area di sedime del canale, ora interrato di proprietà del Demanio Pubblico;

Considerato che a tutt'oggi la società Wind e il geom. Carmine Giancarlo Apollonio (a cui la circostanza è stata più volte verbalmente riferita) non hanno comprovato l'esistenza di strade, vie o altri idonei collegamenti dell'area con la S.P.n. 340, neppure è stata riferita la titolarità di titoli giuridici attivi sulle aree da attraversare per raggiungere l'area di intervento;

Atteso che la ripetuta istanza ex art. 87 del D. Leg.ivo n. 259/2003 presentata dalla società Wind Tre, S.P.A. registrata al prot. generale di questo Ente in data 04.08.2020, con il numero di protocollo 19619, seppure modifica le previsioni progettuali, a firma dell'ing. Sabino Di Sisto, circa il collegamento interrato dell'impianto con la rete di fornitura elettrica, non comprova l'esistenza di strade, vie o altri idonei collegamenti dell'area di intervento con la S.P.n. 340 e, neppure riferisce circa il possesso di titoli giuridici sulle aree private di proprietà di terzi da attraversare per raggiungere l'area dell'intervento. Inoltre lo stato dei luoghi rappresentato in progetto omette di indicare l'area del Demanio Pubblico pure presente in mappa catastale, indica una “via Della Strada” inesistente, in quanto non presente nella mappa catastale, né nella toponomastica comunale. La stessa “ via Della Strada” è indicata dal progettista come interrotta e pertanto nemmeno pienamente giustificativa del collegamento in altra parte asserito;

Posto in evidenza che da sopralluogo effettuato sul posto in data odierna, personale della Polizia Municipale, coadiuvato dal personale di questo ufficio, ha constatato che già i lavori di scavo e di posa dell'armatura del plinto di fondazione sono stati eseguiti a mezzo di passaggio dei mezzi d'opera pesanti, diversamente da quanto indicato nelle previsioni progettuali, attraversando aree private di proprietà di terzi oltre che l'area di proprietà del Demanio Pubblico. I mezzi al momento stazionavano su area di proprietà privata di terzi. Nessun idoneo collegamento dell'area alla strada pubblica è stato possibile reperire sul posto.

Ritenuto pertanto, in ragione delle particolari situazioni sopra riferite, di dover approfondire gli aspetti di rilievo della vicenda sopra sinteticamente prefigurati, che vi è la necessità di sospendere con effetto immediato l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Visto il comma 3 dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/01;

Visto il comma 2 dell'art. 12 del D.P.R. n. 380/01;

ORDINA

alla società Wind Tre S.P.A., all'ingegnere Perrone Gianluca, quale direttore dei lavori e alla società Edil Service Talarico s.r.l., quale impresa esecutrice, l'immediata sospensione dei lavori.

La sospensione dei lavori avrà effetto fino all'adozione del provvedimento definitivo e comunque entro e non oltre 45 gg. dalla data della notifica del presente atto.

DISPONE

che copia della presente venga notificata alla società Wind Tre S.P.A, all'ingegnere Perrone Gianluca, quale direttore dei lavori e alla società Edil Service Talarico s.r.l., quale impresa esecutrice.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 60 gg. dalla notifica al Tribunale amministrativo Regionale per la Puglia Sezione di Lecce e nel termine di 120 gg. dalla notifica al Presidente della Repubblica.

Copia della presente sia trasmessa agli organi di controllo competenti, Carabinieri e Vigili Urbani, che vigileranno sulla regolare esecuzione della stessa.

Tecnico istruttore Geom. D'Andria Maurizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to **Dott. Tarcisio BASILE**